

Legge regionale 02 settembre 1981 , n. 66 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1981

## **Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.**

### **Art. 3**

Al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 14 miliardi.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 14 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 8 miliardi per l'esercizio 1981.

La predetta spesa fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 14 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 8 miliardi per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 14 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 48 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).